

INFORMAZIENDA

Evidenza delle principali novità intervenute nel mese
per la conduzione aziendale informata ed aggiornata

Servizio a cura di



RISERVATO ALLE AZIENDE ASSISTITE

Lavoro
Fisco
Economia
Giurisprudenza

Agosto 2009



Lavoro



Regolarizzazione Colf e Badanti

Definitivamente approvata la normativa che consente la regolarizzazione di personale extracomunitario addetto all'attività di assistenza e di sostegno alla famiglia. La procedura di emersione dei rapporti di lavoro irregolari, è attiva sul sito del Ministero dell'Interno dal 1 al 30 settembre 2009. La procedura consentirà, inoltre, di regolarizzare la presenza in Italia dei cittadini extracomunitari privi di titolo di soggiorno, impiegati come collaboratori domestici o nell'attività di assistenza e di sostegno alle famiglie.

Utenti interessati

Potranno effettuare la dichiarazione di emersione i datori di lavoro:

- cittadini italiani;
- cittadini di un Paese membro dell'Unione Europea residenti in Italia;
- cittadini extracomunitari in possesso del titolo di soggiorno CE di lungo periodo;
- familiari extracomunitari di cittadino comunitario che siano in possesso di carta di soggiorno.

La dichiarazione di emersione può essere presentata a favore dei lavoratori extracomunitari che al 30 giugno 2009 erano occupati irregolarmente da almeno 3 mesi.

Requisiti per l'emersione:

Lavoro di sostegno al bisogno familiare – Colf

Possono presentare la domanda i datori di lavoro in possesso di un reddito annuo, per il 2008, non inferiore a 20 mila euro (se famiglia monoreddito).

Il reddito del nucleo familiare, invece, non potrà essere inferiore a 25 mila euro se i soggetti conviventi che percepiscono reddito sono più di uno.

Si può presentare una sola domanda per ciascun nucleo familiare.

Assistenza a persone affette da patologie o handicap - Badanti

Possono presentare la domanda i soggetti in grado di dimostrare la limitazione dell'autosufficienza - propria o della persona per cui si richiede l'assistenza - al momento in cui è sorto il rapporto di lavoro, tramite la documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale. Per i cittadini in precedenza riconosciuti invalidi, invece, sarà sufficiente presentare la documentazione di invalidità civile.

Si possono presentare massimo due domande per nucleo familiare. Nel caso in cui si presentino due domande per assistere la stessa persona, la certificazione medica dovrà attestarne la necessità.

Ciascun nucleo familiare può, quindi, chiedere la regolarizzazione di massimo tre lavoratori (1 colf e 2 badanti).

La Procedura

Quanto e come pagare


Prima di iniziare la procedura di emersione on line è necessario pagare un contributo di 500,00 euro per ciascun lavoratore. Il pagamento potrà avvenire utilizzando il *modello F24* che potrà essere scaricato dal sito dell'Agenzia delle Entrate - www.agenziaentrate.gov.it unitamente alle istruzioni per la compilazione.

È necessario, inoltre, acquistare una marca da bollo di 14,62 euro, il cui codice a barre telematico verrà richiesto durante la compilazione della domanda.

Presentazione della domanda on line

Il datore di lavoro potrà presentare la domanda, esclusivamente in via telematica, attraverso il sito internet del Ministero dell'Interno - www.interno.it.

Dal sito, infatti, sarà possibile scaricare il programma per l'accesso al modulo che dovrà essere compilato ed inviato entro il 30 settembre 2009.



È possibile, eventualmente, compilare la domanda, salvarla ed inviarla successivamente, ma sempre entro la data stabilita.

Nella sezione dedicata saranno disponibili, inoltre, il manuale d'uso ed un servizio di help desk per supportare l'utente nella compilazione.

Inoltrato il modulo, il sistema informatico invierà una e-mail di conferma all'indirizzo di posta



È importante sapere che:

- non ci sono graduatorie a tempo né quote d'ingresso, quindi le domande presentate il 30 settembre avranno le stesse possibilità di ammissione di quelle presentate il 1 settembre;
- la compilazione e l'invio del modulo on line sono completamente gratuiti;
- in caso di mancata presentazione della documentazione, o di documentazione priva dei requisiti previsti dalla legge, la domanda verrà rifiutata;
- in caso di irricevibilità, archiviazione o rigetto delle domande di emersione, il contributo di 500,00 euro non sarà restituito;
- se la documentazione presentata risulta insufficiente, si potrà richiedere un'integrazione, fissando una nuova data di convocazione;
- non presentarsi alla convocazione, senza giustificati motivi, comporta l'archiviazione della domanda;
- la presentazione della dichiarazione di emersione comporta la rinuncia alla richiesta di nulla osta al lavoro subordinato già presentata per il lavoratore attraverso la programmazione dei flussi di ingresso 2007/2008;
- i procedimenti penali ed amministrativi relativi alla violazione delle norme sull'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale (ad esclusione dell'art. 12 del Testo Unico per l'Immigrazione) sono sospesi dall'entrata in vigore del provvedimento fino alla conclusione del procedimento. La sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS, ed il rilascio del permesso di soggiorno comportano, per il datore di lavoro e per il lavoratore extracomunitario, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi.

info 800.196.196

(fonte Ministero del Lavoro)

Tutela della Salute e della Sicurezza sui luoghi di lavoro



Pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 142 alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2009 il decreto legislativo n. 106 del 3 agosto 2009, recante le disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il decreto è entrato in vigore il 20 agosto 2009. In pillole:

Apparato sanzionatorio

E' prevista una profonda revisione dell'attuale apparato sanzionatorio, allo scopo di modulare gli obblighi di tutti i soggetti coinvolti nell'applicazione delle norme (datore di lavoro, dirigenti, preposti, altri soggetti), sulla base dei compiti effettivamente svolti e del rischio d'impresa, con sanzioni solo amministrative per infrazioni solo di tipo formale.



Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

In caso di mancata elezione del RLS da parte dei lavoratori internamente all'azienda (art. 47, commi 2-4 del D. Leg.vo 81/2008), i lavoratori comunicano la mancata elezione al datore di lavoro, affinché questo possa darne a sua volta comunicazione agli organismi paritetici per l'assegnazione di un rappresentante a livello territoriale.

Sempre in tema di RLS è previsto che la comunicazione dei nominativi venga effettuata al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'art. 8 del D. Leg.vo 81/2008, appena sarà predisposto (nelle more la comunicazione va effettuata all'Inail), e che la comunicazione sia effettuata non con periodicità annuale, come al momento previsto, ma solo in caso di elezione o designazione o di cambiamento dei nominativi precedentemente indicati.

La scadenza dell'obbligo di comunicazione all'Inail è prevista per il **16 agosto** *

In fase di prima applicazione l'obbligo riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati nell'anno 2008.

Responsabili dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP)

A proposito dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, sia interni che esterni, è previsto l'esonero dall'obbligo di frequentare i corsi di formazione per chi dimostri di avere maturato una concreta esperienza di gestione della sicurezza in ambienti di lavoro per un periodo di almeno un anno.

Documento valutazione dei rischi (DVR)

La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede in modo da garantirne la semplicità, brevità e comprensibilità, nonché la completezza e l'idoneità a fungere da strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione. Per quanto attiene la data certa da apporre sul documento, si precisa che è sufficiente la sottoscrizione del documento da parte del datore di lavoro, del responsabile del servizio di prevenzione e di protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico competente. Infine per le imprese di nuova costituzione la valutazione dei rischi, con la relativa elaborazione del documento, dovrà essere effettuata entro novanta giorni dalla data di inizio dell'attività.

Rischi da interferenza e redazione del DUVRI

Il correttivo prevede una revisione dei casi in cui è necessario la predisposizione nell'ambito di un appalto del DUVRI da parte del committente. Sono esclusi i casi di lavori intellettuali, le mere forniture di beni ed i lavori di breve durata che non comportino rischi particolari per la salute dei lavoratori.

Costi della sicurezza

Il decreto correttivo, pur confermando l'obbligatorietà dell'indicazione dei costi della sicurezza nei contratti di appalto, a pena di nullità degli stessi, prevede che tale indicazione debba essere relativa unicamente a quelli occorrenti per la riduzione o eliminazione dei rischi da interferenza nelle lavorazioni, costi tra l'altro che non sono soggetti a ribasso.

Comunicazione dati degli infortuni

L'obbligo di comunicare gli infortuni che comportano assenza dal lavoro per più di un giorno diventerà effettivo solamente una volta che sarà emanato l'apposito decreto ministeriale attuativo, che dovrà disciplinare il funzionamento del citato sistema informativo di cui all'art. 8 del D. Leg.vo 81/2008.

** si attendono a riguardo nuove istruzioni dell'Inail essendo slittata la predetta data di adempimento*



Sicurezza sul lavoro : Elenco Nazionale dei Medici Competenti



I sanitari che svolgono l'attività di medico competente sono tenuti a comunicare il possesso dei titoli e requisiti abilitanti per lo svolgimento di tale attività (Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008,) al Ministero del lavoro, Salute e Politiche Sociali, il quale provvede all'aggiornamento annuale effettuando verifiche anche a campione, dei requisiti e dei titoli autocertificati.

L'Elenco Nazionale dei medici competenti è tenuto presso l'Ufficio II della Direzione Generale della prevenzione sanitaria in base al Decreto Dirigenziale 4 marzo 2009 (G.U. serie generale n.146 del 26 giugno 2009).

L'iscrizione all'elenco non costituisce di per sé titolo abilitante all'esercizio dell'attività di medico competente.

Sul sito www.ministerosalute.it è ora reso disponibile l'elenco dei medici competenti suddiviso per regione.

Monetizzazione delle ferie nel lavoro a termine e nel lavoro intermittente

Il Ministero del Lavoro ha chiarito – con nota nr. 25/I/0011383 del 6 agosto 2009 – che la monetizzazione delle ferie è unicamente possibile nei rapporti di lavoro a termine e nei rapporti di lavoro intermittente. Di seguito il testo della risoluzione ministeriale:

Con riferimento all'istanza in oggetto si informa che ogni chiarimento al riguardo è rinvenibile nella Circolare n. 8/2005 di questo Ministero nonché nella risposta ad interpello Prot. n. 2041 del 27 luglio 2005 laddove si chiarisce che *“per quanto riguarda i contratti a tempo determinato di durata inferiore all'anno è quindi sempre ammissibile la monetizzazione delle ferie. Ciò significa che il godimento delle ferie nei rapporti di lavoro infrannuali può non essere effettivamente fruito, in tutto o in parte, mediante giorni di riposo ma può essere sostituito dalla relativa indennità. Ciò che non sembra in linea con i principi sia della Direttiva comunitaria che della Corte Costituzionale è la scelta di programmare anticipatamente la mancata fruizione delle ferie attraverso il pagamento della relativa indennità con maggiorazioni retributive pagate mensilmente”*.

Trattamento di integrazione salariale nei casi di contratto di solidarietà

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto 2009, il Decreto del 10 luglio 2009 riguardante la semplificazione delle modalità di accesso al trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti di aziende le quali abbiano sottoscritto contratti collettivi aziendali denominati «contratti di solidarietà».



INPS: Differimento al 20 agosto dei termini per i versamenti contributivi



Messaggio 05 agosto 2009, n. 17823

Con D.P.C.M. 24 luglio 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 2009 n. 176 é stato disposto che il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, aventi scadenza nel mese di agosto 2009 - entro il giorno 20 - può essere effettuato, senza alcuna maggiorazione, entro la predetta data.

Il differimento in questione riguarda tutti i versamenti unitari che si devono effettuare con il mod. F24 e comprende, quindi, anche i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro, dai committenti di collaborazioni coordinate e continuative e venditori a domicilio e dai titolari di posizioni assicurative in una delle gestioni amministrate dall'Istituto.

Per i datori di lavoro che operano con il sistema DM10, il termine di trasmissione della denuncia contributiva rimane confermato all'ultimo giorno del mese.

Con riferimento alle aziende autorizzate - per il mese di luglio - al differimento degli adempimenti contributivi per ferie collettive, si precisa che i giorni di differimento decorrono, in ogni caso, dal 16 agosto; gli interessi di differimento - invece - dal termine differito (20 agosto).

Ministero del Lavoro: il riposo del lavoratore cade ogni sei giorni e non è obbligatorio che il giorno di riposo coincida con la domenica

Nessuna legge obbliga a far coincidere il riposo settimanale spettante ai lavoratori con la domenica. Lo precisa il Ministero del Lavoro in risposta ad una serie di quesiti riguardanti la possibilità di adibire al lavoro i dipendenti nei giorni festivi e di domenica. Il Ministero ha chiarito che nessuna norma costituzionale sancisce l'obbligo di far coincidere il riposo settimanale con la domenica e che anche la Corte di Giustizia europea ha rilevato come non sia giustificata da nessuna esigenza la preferenza della domenica rispetto ad un altro giorno della settimana. Per di più, la stessa Corte Costituzionale, in un caso specifico, ha dichiarato l'illegittimità delle previsioni che imponevano ai lavoratori della stampa il riposo domenicale. Dopo aver affermato che il riposo settimanale può essere usufruito in qualsiasi giorno della settimana, il Ministero ha tuttavia aggiunto che, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, e' necessario che venga rispettato il principio della periodicità del riposo, secondo il quale ci deve essere 1 giorno di riposo ogni 6 di lavoro. Per quanto riguarda poi la possibilità che il datore di lavoro richieda lo svolgimento di una prestazione lavorativa nei giorni previsti come festività, il Ministero ha chiarito, rifacendosi anche ad una sentenza della Corte di Cassazione, che questo e' possibile solo in base ad un accordo con il lavoratore o in base alla previsione contenuta nella contrattazione collettiva. Il lavoro nei giorni festivi non può quindi essere imposto in base ad una decisione unilaterale del datore di lavoro.

Innalzata l'età pensionabile delle donne nel pubblico impiego

L'articolo 22-ter, aggiunto al c.d. "decreto anticrisi" convertito in legge, riguarda l'innalzamento dell'età anagrafica per il pensionamento di vecchiaia delle donne nel pubblico impiego Dal 2010 l'età per la pensione delle dipendenti pubbliche aumenterà subito a 61 anni. Il secondo scatto a quota 62 anni ci sarà il primo gennaio 2012, fino ad arrivare nel 2018 alla parità con gli uomini e a un generale pensionamento a 65 anni. I risparmi - dice l'emendamento predisposto dal governo - verranno destinati al finanziamento del welfare per gli anziani non autosufficienti.



Chiusura per ferie e registrazioni nel Libro Unico del Lavoro



Il Ministero del Lavoro è intervenuto con propria circolare prot. nr. 25/I/0010964/2009 per dettare istruzioni sulla compilazione del libro unico in occasione della chiusura aziendale per ferie estive. Di seguito, lo stralcio del documento:

Come noto, i termini di compilazione del Libro Unico del Lavoro scadono il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento.

Alcune problematiche sono state tuttavia segnalate a questa Direzione generale con riferimento alla elaborazione del LUL relativo al mese di luglio, in cui numerose imprese sospendono la propria attività in occasione delle ferie estive.

Va, infatti, evidenziato che i datori di lavoro che intendono retribuire l'attività prestata dai propri dipendenti in detto periodo, non potranno effettuare il calcolo della retribuzione su un orario di lavoro effettivamente prestato ma, almeno per gli ultimi giorni di luglio, potranno effettuare un calcolo solo "presuntivo" delle presenze.

Tale operazione, certamente legata ad imprescindibili esigenze aziendali, non può non costituire un elemento giustificativo per ricorrere ad una "sfasatura" parziale delle registrazioni. Ne consegue, pertanto, che le presenze indicate nel LUL di luglio come "presuntive" (verosimilmente l'ultima settimana del mese) potranno essere valorizzate correttamente, effettuando i relativi conguagli, nel LUL del successivo mese di agosto (da elaborare pertanto entro il giorno 16 di settembre).

Si evidenzia, tuttavia, che tale differimento dovrà essere specificamente annotato, così come previsto in via generale dall'art. 1, comma 3, del D.M. 9 luglio 2008, nel "cedolino" di luglio.




Fisco



Autotrasporto

Il credito d'imposta per gli autotrasportatori previsto dal decreto legge 78 del 2009 è fissato nella misura del 38,50% dell'importo pagato quale tassa automobilistica per il 2009 per i veicoli di massa compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate e del 77% per i veicoli di massa superiore a 11,5 tonnellate. I soggetti interessati, prima della fruizione del credito d'imposta, devono presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta utilizzando il modello allegato al provvedimento di approvazione. La dichiarazione sostitutiva deve essere presentata a mezzo raccomandata senza avviso di ricevimento all'Agenzia delle entrate – Centro operativo di Pescara, via Rio Sparto n. 21, c.a.p. 65129, Pescara. Maggiori informazioni e modulistica sul sito www.agenziaentrate.it



Verbali di constatazione - Inviti al contraddittorio

Approvato il nuovo modello di comunicazione, con le relative istruzioni, per la adesione ai verbali di constatazione (Imposte dirette, IVA) e ai contenuti degli inviti al contraddittorio (Imposte dirette, IVA e altre Imposte indirette)

Documenti di spesa attestanti l'acquisto di medicinali

L'Agenzia delle Entrate - con circolare nr. 40/E /2009 provvede a recepire gli indirizzi del Garante dei dati personali in materia di documenti di spesa attestanti l'acquisto di medicinali (cd. "scontrini parlanti") che non dovranno più recare la denominazione del prodotto farmaceutico: di seguito lo stralcio della circolare:

Sulla base di quanto stabilito dal Garante, conseguentemente, ai fini della detrazione d'imposta e della deduzione dal reddito, lo scontrino non dovrà più indicare in modo specifico la denominazione commerciale dei medicinali acquistati in quanto, in luogo di questo, sarà necessario indicare il numero di autorizzazione all'immissione in commercio.

In particolare, per poter fruire delle agevolazioni, gli scontrini fiscali dovranno contenere:

- natura e quantità dei medicinali acquistati;
- codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale;
- codice fiscale del destinatario dei medicinali.

Si fa presente inoltre che, sino al 31 dicembre 2009, potranno ritenersi validi ai fini agevolativi in discorso sia gli scontrini emessi con il vecchio sistema (con l'indicazione del nome del medicinale in luogo del nuovo codice (AIC), sia quelli emessi secondo le nuove modalità indicate dal Garante.



Con l'ecoincentivo tributario premiate anche le case con vecchi apparecchi assimilabili a impianti termici: detrazione del 55%

Bonus verde anche per le case riscaldate da vecchi impianti come caminetti, stufe e scaldacqua. Ad allargare le maglie dell'incentivo per la riqualificazione energetica degli edifici è la risoluzione n. 215/E del 12 agosto, con cui l'agenzia delle Entrate fa il punto sulle caratteristiche tecniche dei sistemi di riscaldamento agevolabili.

In particolare, il Fisco in versione ecologica tende la mano anche ai contribuenti che decidono di ristrutturare un immobile dichiarato inagibile per motivi statici dopo un terremoto e già dotato di tre focolari e una stufa fissa. È il caso da cui prende le mosse il documento di prassi, che risponde all'istanza di interpello presentata dal proprietario di un edificio situato nel centro storico di un Comune italiano, regolarmente accatastato e attualmente classificato come "unità collabente", ossia come fabbricato pericolante in seguito agli eventi sismici che hanno interessato la zona.

Una costruzione già destinata ad abitazione e che l'interpellante intende rimettere a nuovo migliorandone anche l'involucro dal punto di vista termico. I costi sostenuti per questo tipo di lavori rientrerebbero, secondo il contribuente, tra quelle detraibili dall'Irpef in base alle norme che promuovono gli interventi di riqualificazione energetica.

Un'interpretazione condivisa dai tecnici dell'Agenzia delle Entrate, che ripercorrono a grandi linee la storia dell'incentivo ecologico, nato con la Finanziaria del 2007 e successivamente prorogato fino a comprendere le spese sostenute entro il 31 dicembre 2010. Un beneficio riconoscibile, così come chiarito dalla circolare 36/E di due anni fa, ai fabbricati appartenenti a qualsiasi categoria catastale, a patto che siano esistenti.

A questo proposito, il documento precisa che l'esistenza dell'immobile è provata dall'iscrizione in catasto e dal pagamento dell'Ici, se dovuta. Restano quindi fuori dal perimetro dell'agevolazione le case di nuova costruzione, che devono già rispettare in partenza determinati standard energetici.

In secondo luogo, per fruire del bonus gli immobili devono rispettare una serie di standard tecnici e, più precisamente, essere in possesso di impianti di riscaldamento funzionanti e installati negli ambienti in cui si realizza l'intervento di risparmio energetico, a meno che non si montino pannelli solari. L'esistenza dell'edificio e la presenza di un sistema di riscaldamento funzionante sono, dunque, le due condizioni essenziali per poter usufruire della detrazione del 55 per cento dalle imposte sui redditi.

Nel caso specifico preso in esame dalla risoluzione, il fatto che l'edificio sia classificato come "unità collabente" per via del terremoto non esclude che si tratti di un manufatto esistente, essendo già costruito e individuato a livello catastale, anche se non produttivo di reddito. Se quindi la prima condizione per accedere al bonus verde risulta immediatamente soddisfatta, per verificare che anche la seconda lo sia occorre prendere in considerazione le caratteristiche del vecchio impianto di riscaldamento installato nell'abitazione. Questo, stando alle dichiarazioni dell'autore dell'interpello, è costituito da tre camini e una stufa fissa con una potenza complessiva al focolare superiore ai 15 kw. Una precisazione importante, dal momento che generalmente le stufe, i caminetti, gli apparecchi per il riscaldamento localizzato a energia radiante e gli scaldacqua unifamiliari non sono di per sé considerati impianti termici.

Per rientrare in questa definizione, però, è sufficiente che gli apparecchi siano fissi e che la somma delle loro potenze nominali sia maggiore o uguale a 15 kw. È il caso del vecchio sistema di riscaldamento della casa per cui il contribuente chiede la detrazione del 55 per cento.

Di conseguenza, i lavori di miglioramento termico dell'involucro dell'edificio rientrano a pieno titolo tra quelli agevolabili dal Fisco verde
(fonte FiscOggi)



Spese di rappresentanza: I costi sostenuti per l'ospitalità non sono sempre una componente imprescindibile dell'attività dell'impresa

Le spese di ospitalità alberghiera e per la somministrazione di alimenti e bevande, pur se correlate all'attività principale del contribuente, devono essere assoggettate al limite di deducibilità del 75%, come previsto nell'ultimo periodo del comma 5, articolo 109 del Tuir, in quanto non assimilabili a spese inerenti all'attività d'impresa.

E' la precisazione dell'agenzia delle Entrate fornita con la risoluzione n. 225/E del 18 agosto, che parte da una richiesta presentata da una società che opera nel campo dei giochi d'azzardo e, per agevolare la permanenza dei propri clienti e accompagnatori presso le strutture che operano in tale ambito, sostiene spese di vitto e alloggio nei loro confronti.

La società fa presente che tali spese sono una componente fondamentale dell'offerta di gioco proposta ai propri clienti e si aggirano, in media, intorno al 10% del valore della produzione realizzato. Queste sono le motivazioni che, suffragate dai chiarimenti forniti dalle circolari 53/2008 e 6/2009, spingono la società a ritenere che tali spese possano essere dedotte integralmente, in quanto, a suo giudizio, direttamente riferibili alla produzione del reddito dell'impresa, anche se non costituenti oggetto dell'attività esercitata. I tecnici del Fisco non concordano con la soluzione prospettata dalla contribuente e, innanzitutto, ricordano che l'articolo 83, comma 28-quater, lettera a) del Dl 112/2008, ha inserito nel comma 5 dell'articolo 109 del Tuir il seguente periodo: "(...). Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento". Proprio dalla lettura del testo citato deriva che il limite del 75% è il tetto massimo di deducibilità delle spese in esame. A questo proposito l'Agenzia ricorda che non si possono portare in deduzione spese di vitto e alloggio, seppure nel limite del 75%, che non rispondano al principio di inerenza all'attività di impresa previsto dal comma 5 dell'articolo 109 del Tuir e che con la circolare 6/2009 sono stati forniti ulteriori chiarimenti riguardanti la integrale deducibilità di questi costi solo per particolari tipi di imprese. Si trattava, in quel caso, di una società che distribuisce buoni pasto e di un tour operator: per il primo è stata resa possibile l'integrale deducibilità in quanto le spese concorrono direttamente ai ricavi dell'impresa mentre, per il secondo, sono una componente essenziale dei servizi turistici offerti.

Non è questo il caso della società interpellante, poiché le spese di ospitalità alberghiera e di ristorazione sono sostenute per offrire un servizio gratuito ai propri clienti e accompagnatori, ma non rappresentano una componente imprescindibile rispetto al tipo di attività svolta e, nello stesso tempo, tali spese concorrono indirettamente, così come altri costi, alla produzione dei ricavi, essendo solo un elemento aggiuntivo rispetto al servizio offerto.

In conclusione le spese, che rientrano nel campo di applicazione del decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 19 novembre 2008 in materia di spese di rappresentanza, devono essere assoggettate al limite di deducibilità del 75 per cento. *(fonte: FiscOggi)*



Rimborsi forfetari agli amministratori locali fuori dall'Irpef

Restano esclusi dal perimetro dell'Irpef i rimborsi spese erogati in misura forfetaria agli amministratori degli enti locali. È questo il chiarimento contenuto nella risoluzione n. 224/E di oggi, con cui l'Agenzia delle Entrate si sofferma sul corretto trattamento fiscale applicabile alle somme corrisposte ai titolari di cariche elettive pubbliche in ambito locale come indennizzo a forfait per i costi sostenuti nello svolgimento del loro mandato.

In particolare, il documento di prassi ricorda che, in un'ottica di contenimento della spesa per il funzionamento degli enti locali, i rimborsi devono essere strettamente collegati agli impegni istituzionali degli amministratori. Una relazione che va opportunamente documentata e valutata in concreto volta per volta, tenendo conto sia della durata della missione che dei tempi necessari per il viaggio. In base a queste considerazioni, i rimborsi forfetari agli amministratori locali non concorrono alla determinazione del reddito ai fini Irpef, essendo classificabili come rimborsi spese.

Il testo della risoluzione 224/E è disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate - www.agenziaentrate.gov.it . (fonte: Agenzia delle Entrate)

Assoggettamento delle certificazioni camerale ad IVA

(AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 5 agosto 2009, n. 203/E)

Nelle operazioni di fatturazione delle attività di certificazione camerale tramite il servizio telematico delle Camere di Commercio la tariffa corrisposta ad infoCamere e riaddebitata al cliente deve essere assoggettata a IVA al 20% al pari del corrispettivo, mentre l'importo dei diritti di segreteria non rileva agli effetti dell'IVA ex art. 3 del DPR n. 633/72 per carenza del presupposto oggettivo.

Via libera alle nuove misure di scudo fiscale. Le novità dal 15 settembre

Il 1 agosto scorso, con l'approvazione del Decreto correttivo al DL "Anti-crisi", sono entrate nel vivo le attività progettuali relative allo Scudo Fiscale 2009. Si tratta della terza edizione del provvedimento, dopo quelle del 2001 e del 2003. In particolare, in base a quanto previsto dal provvedimento, il periodo compreso tra il 15 settembre 2009 al 15 aprile 2010, sarà riservato al rientro/regolarizzazione dei capitali dall'estero. Lo scudo fiscale 2009 è rivolto alle persone fisiche e agli altri soggetti fiscalmente residenti in Italia che detengano alla data del 31.12.2008 attività finanziarie e patrimoniali in violazione degli obblighi tributari e valutari. In base alle prime stime fatte dai vari soggetti coinvolti potrebbero rientrare in Italia dai 50 ai 100 miliardi di euro. Ai fini del rimpatrio/regolarizzazione il contribuente dovrà versare un'imposta straordinaria del "5 per cento", il cui calcolo è legato al rendimento presunto "ex-lege" dei cinque anni precedenti. Lo Scudo-Ter mostra, rispetto ai due precedenti, alcune differenze sostanziali:

- l'obbligatorietà del rimpatrio dei capitali detenuti in Paesi extra UE;
- il forte inasprimento delle sanzioni per chi non aderisce (tra il 10 e il 50 per cento degli importi per omessa dichiarazione dal quadro RW della dichiarazione dei redditi);
- la sinergie con l'azione di contrasto nei confronti dei Paradisi fiscali.



Economia

Banche: ABI, siglato accordo sul credito a favore delle Pmi

È stato firmato a Milano l'Avviso comune tra l'ABI e le altre rappresentanze dell'Osservatorio permanente sui rapporti banche-imprese, con cui si condividono alcuni impegni a favore delle Pmi che a causa della crisi registrano difficoltà finanziarie temporanee. In particolare: una sospensione del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo vantate dalle banche nei confronti delle Pmi e misure volte al miglioramento della patrimonializzazione delle imprese.


L'Avviso comune individua nello specifico i seguenti interventi:

- operazioni di sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo;
- operazioni di sospensione per 12 mesi ovvero per 6 mesi del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing rispettivamente "immobiliare" ovvero "mobiliare";
- operazioni di allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa, con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi e esigibili;
- un contributo al rafforzamento patrimoniale delle imprese di piccole e medie dimensioni, prevedendo un apposito finanziamento o altre forme di intervento per chi realizza processi di rafforzamento patrimoniale.



L'Avviso prevede in particolare che:

- sono ammissibili alla richiesta di sospensione del pagamento le rate, per la parte di quota capitale, dei finanziamenti bancari a medio e lungo termine (mutui) e le operazioni di leasing finanziario in essere alla data della firma dell'Avviso. Le rate devono essere in scadenza o già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 180 giorni alla data di presentazione della domanda;
- possono effettuare la domanda di sospensione le imprese che alla data del 30 settembre 2008 avevano esclusivamente posizioni classificate dalla banca "in bonis" e che al momento della presentazione della domanda per l'attivazione della sospensione o dell'allungamento dell'anticipazione su crediti non hanno posizioni classificate come "ristrutturate" o "in sofferenza" ovvero procedure esecutive in corso;
- per le imprese che alla data della presentazione della domanda sono ancora classificate "in bonis" e che non hanno ritardati pagamenti, la richiesta si intende ammessa dalla banca che ha aderito all'Avviso, salvo esplicito e motivato rifiuto;
- la sospensione della quota capitale delle rate determina la traslazione del piano di ammortamento per periodo analogo. Gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie.



Riconoscimento del diritto a pensioni, assegni e indennità comunque denominati spettanti agli invalidi civili

In materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo non può essere presentata ulteriore domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l'iter di quella in corso.

Com'è noto, l'interessato, per il riconoscimento eventuale dello status di invalido civile e per la concessione delle provvidenze economiche spettanti in relazione allo stato di invalidità e alla minorazione che sarà riconosciuta, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 698 del 1994, presenta domanda amministrativa all'ASL competente.

L'art. 56, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 19 giugno 2009, n. 140) dispone che l'art. 11 della legge 12 giugno 1984, n. 222 ("Revisione della disciplina della invalidità pensionabile"), si applica anche alle domande volte a ottenere il riconoscimento del diritto a pensioni, assegni e indennità comunque denominati spettanti agli invalidi civili nei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo.

L'art. 11 della citata legge n. 222/1984 fissa un limite alla presentazione di nuove domande, stabilendo che l'assicurato che abbia in corso o presenti domanda intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità o alla pensione di inabilità, non può presentare ulteriore domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l'iter di quella in corso in sede amministrativa o, nel caso di ricorso in sede giudiziaria, fino a quando non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.

Pertanto, a decorrere dal 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della legge n. 69/2009, i soggetti che intendono ottenere il riconoscimento del diritto a pensioni, assegni e indennità comunque denominati spettanti agli invalidi civili nei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, non possono presentare ulteriore domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l'iter di quella in corso in sede amministrativa o, nel caso di ricorso in sede giudiziaria, fino a quando non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.

Al fine di agevolare le Asl presso le quali sono presentate le domande di invalidità civile - fino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 20 del d.l. n. 78/2009, in corso di conversione, ed in attesa che vengano implementate le procedure per lo scambio di dati e informazioni con le Asl stesse - si interessano le Direzioni regionali a prendere contatto con i competenti assessorati per proporre:

- ogni forma di collaborazione volta a consentire alle ASL, che abbiano rilevato l'esistenza di una precedente analoga istanza proveniente dal medesimo soggetto, la verifica dell'eventuale pendenza di ricorso giudiziario sulla medesima; nelle intese con gli assessorati potrà essere previsto che le sedi INPS, attraverso gli uffici legali, forniscano alle ASL i nominativi di referenti e le relative caselle di posta elettronica per una tempestiva comunicazione dell'informazione richiesta;

- l'introduzione, tra la documentazione da allegare alle istanze di invalidità civile, di un'autodichiarazione, come da allegato schema, con cui il richiedente attesti di non aver già presentato analoga domanda ancora in corso di esame in sede amministrativa ovvero giudiziaria.

(fonte Inps CIRCOLARE 06 AGOSTO 2009, N. 97)



Giurisprudenza

Dichiarata incostituzionale la norma “4bis” sul lavoro a termine

La Corte Costituzionale con sentenza n. 214/2009 , ha dichiarato illegittimità costituzionale dell'art. 4 bis del decreto legislativo 368/2001 (lavoro a tempo determinato) in riferimento all'articolo 3 della Carta Costituzionale. Tale disposizione - introdotta dal Governo in carica con decreto 112/2008 - aveva previsto che in luogo del reintegro del lavoratore nei casi di illegittima apposizione del termine al contratto di lavoro – venisse corrisposta una indennità economica a titolo risarcitorio. La disposizione medesima – estremamente contestata da subito dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori ma anche ritenuta illegittima in concorde dottrina e saggistica – intendeva risolvere l'ampio contenzioso giudiziario instaurato da circa 25.000 lavoratori contro le Poste Italiane in ordine alle illegittime assunzioni a tempo determinato. La Corte Costituzionale ha sostanzialmente cassato l'iniziativa governativa per palese illegittimità.

art. 4 bis del decreto legislativo n. 368 del 2001

(come introdotto dal DL 112/2008)

"Con riferimento ai soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4, il datore di lavoro è tenuto unicamente a indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni."

La Corte Costituzionale si è così testualmente espressa:

In effetti, situazioni di fatto identiche (contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nello stesso periodo, per la stessa durata, per le medesime ragioni ed affetti dai medesimi vizi) risultano destinatarie di discipline sostanziali diverse (da un lato, secondo il diritto vivente, conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato e risarcimento del danno; dall'altro, erogazione di una modesta indennità economica), per la mera e del tutto casuale circostanza della pendenza di un giudizio alla data (anch'essa sganciata da qualsiasi ragione giustificatrice) del 22 agosto 2008 (giorno di entrata in vigore dell'art. 4-bis del d.lgs. n. 368 del 2001, introdotto dall'art. 21, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112).

Siffatta discriminazione è priva di ragionevolezza, né è collegata alla necessità di accompagnare il passaggio da un certo regime normativo ad un altro. Infatti l'intervento del legislatore non ha toccato la disciplina relativa alle condizioni per l'apposizione del termine o per la proroga dei contratti a tempo determinato, ma ha semplicemente mutato le conseguenze della violazione delle previgenti regole limitatamente ad un gruppo di fattispecie selezionate in base alla circostanza, del tutto accidentale, della pendenza di una lite giudiziaria tra le parti del rapporto di lavoro.

Deve pertanto essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis del d.lgs. n. 368 del 2001, con assorbimento delle questioni sollevate in riferimento ad altri parametri costituzionali dalle Corti d'appello di Genova e di Roma e dai Tribunali di Roma, Ascoli Piceno, Trieste e Viterbo.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES), introdotto dall'art. 21, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;



Le pronunce di accoglimento della Corte Costituzionale hanno effetto retroattivo, inficiando fin dall'origine la validità e l'efficacia della norma dichiarata contraria alla Costituzione, salvo il limite delle situazioni giuridiche "consolidate" per effetto di eventi che l'ordinamento giuridico riconosce idonei a produrre tale effetto, quali le sentenze passate in giudicato, l'atto amministrativo non più impugnabile, la prescrizione e la decadenza. (Cass. civ. sez. III 28 luglio 1997 n. 7057).



Procedimenti tributari: escluso ogni accesso agli atti

Nei procedimenti tributari va esclusa ogni possibilità di accesso agli atti da parte del contribuente. In tal senso si è espresso il Tar della Toscana (nr.1215/2009) allineandosi a quanto sulla medesima materia è stato già espresso dalla giustizia amministrativa regionale. La sentenza si pone in posizione diametralmente opposta a quanto invece contrariamente sostenuto dal Consiglio di Stato, al quale i giudici fiorentini contrappongono la propria diversa tesi. Nel caso in esame, l'interessato aveva rivolto istanza alle competenti Agenzia delle Entrate - in proprio e quale legale rappresentante di una SRL - per ottenere, ai sensi degli artt. 22 ss. della legge n. 241/1990, l'accesso a tutti i documenti amministrativi, anche endoprocedimentali, comunque riguardanti l'avviso di accertamento a carico in materia di IRPEF e altre imposte. Ambe le Agenzie delle Entrate competenti fornivano riscontro negativo alla richiesta di accesso agli atti, facendo riferimento alla disposizione di cui all'art. 24 comma 1 lett. b) della legge n. 241/1990 ed alle specifiche disposizioni riguardanti i procedimenti tributari. Per l'annullamento dei dinieghi in questione e per il riconoscimento del suo diritto ad accedere agli atti richiesti il contribuente proponeva quindi ricorso al tribunale amministrativo. Secondo l'interessato l'accesso costituisce principio generale dell'attività amministrativa: la previsione di cui all'art. 24 comma 1 lett. b) della legge n. 241/1990 non è ostativa all'applicazione di tale principio poiché non è dato riscontrare, nella normativa tributaria, "particolari norme" che impediscano la conoscenza degli atti da parte del contribuente. Il limite introdotto dalla norma citata - ha insistito - può valere tutt'al più fino alla definizione del procedimento tributario, dopo di che viene meno l'esigenza di segretezza in funzione della quale è prevista l'esclusione dall'accesso. In tale senso si è infatti espresso il Consiglio di Stato nella sentenza n. 5144 del 21 ottobre 2008, e quindi, contrariamente a quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate, sussiste un interesse diretto, attuale e concreto all'accesso ai documenti richiesti.

Tosap: impongibili anche le aree libere senza manufatti

In materia di Tosap, la ragione del prelievo fiscale va individuata nella sottrazione della superficie all'uso pubblico, a vantaggio di singoli. Non è infatti richiesta in ogni caso la realizzazione di un manufatto che si estenda su tutta la superficie sottratta all'uso pubblico per assoggettare tale area a tassazione. E' questo il principio generale enunciato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 17074/2009. Muovendo dal caso specifico, i supremi giudici si sono così allineati al predetto principio ormai consolidato sulla natura e applicazione dell'imposta. Una società, titolare di un impianto di distribuzione di carburanti ha promosso, dinanzi al giudice tributario, cinque separati giudizi, aventi ad oggetto avvisi di accertamento Tosap, relativi vari anni, un diniego di rimborso di somme asseritamente versate in eccedenza per Tosap e un'istanza di sospensione della riscossione della tassa. A sostegno della propria azione, la società deduceva, tra l'altro, la violazione dell'art. 48, comma 6, d.lgs. 507/1993, in quanto l'ammontare della tassa era stata calcolata computando anche le aree non direttamente impegnate dagli impianti necessari alla erogazione dei carburanti e degli indispensabili servizi connessi. La tesi è infondata perché, come ha chiarito la giurisprudenza della stessa Corte, la ragione del prelievo va individuata, ai sensi degli art 38 e, soprattutto, 39 d. lgs. n. 507 del 1993, nella sottrazione della superficie all'uso pubblico, a vantaggio di singoli. Non è richiesta in ogni caso la realizzazione di un manufatto che si estenda su tutta la superficie sottratta all'uso pubblico. E' sufficiente che l'area sia materialmente interclusa, o funzionalmente sottratta all'uso pubblico per effetto diretto di una occupazione materiale. Ne consegue che, in base allo specifico disposto dei citata art. 48, comma sesto - nonché in virtù della regola generale per cui la tassa è dovuta per tutte le occupazioni di spazi ed aree pubbliche per le aree del distributore lasciate libere, ma pur sempre interdette al libero accesso (nella fattispecie, mediante catenelle), va applicata la tassazione ordinaria di cui al predetto art. 44. Conseguentemente, il ricorso è stato rigettato.



Dal pedinamento del lavoratore al licenziamento per giusta causa

E' da ritenersi legittimo l'operato di un datore di lavoro che attraverso il pedinamento (occulto) del dipendente svolto attraverso la propria organizzazione gerarchica, pervenga ad adottare il licenziamento per giusta causa, scoprendo inadempienze del dipendente. La particolare casistica è stata così risolta dalla Corte di Cassazione nella sentenza 16196/2009. Il caso – recante anche ulteriori motivi – ha riguardato una lavoratrice (impiegata informatore scientifico) che con [1] ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, esponeva di essere stata licenziata per pretesa giusta causa, concretatasi nella richiesta di rimborso di spese non sostenute e segnatamente nella richiesta di rimborso per chilometri indicati in eccedenza rispetto a quelli realmente effettuati per coprire i percorsi indicati. Deduceva, tra l'altro, di essere stata vittima in realtà di diversi episodi discriminatori. Il Tribunale adito rigettava la domanda. Avverso tale sentenza proponeva appello la dipendente lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo l'accoglimento delle domande proposte con il ricorso introduttivo. La Corte di Appello di Firenze, in parziale accoglimento dell'appello, dichiarava l'illegittimità del licenziamento intimato e condannava la società datoriale alla reintegra della stessa nel posto di lavoro, al risarcimento del danno parametrato sulla retribuzione globale di fatto, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo, nonché al pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali. Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la società con diversi motivi di impugnazione. Sul punto che qui interessa, la Corte territoriale – secondo i giudici di cassazione – nel pervenire all'ingiusta statuizione di illegittimità del licenziamento in parola, aveva preso le mosse da alcune premesse già di per sé errate, avendo in particolare ritenuto la illegittimità dei controlli effettuati dalla società nei confronti della propria dipendente. Orbene, deve in proposito rilevare che le norme poste dagli artt. 2 e 3 della legge 20 maggio 1970 n. 300, a tutela della libertà e dignità del lavoratore, delimitano la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei suoi interessi con specifiche attribuzioni nell'ambito dell'azienda (rispettivamente con poteri di polizia giudiziaria e di controllo della prestazione lavorativa) ma non escludono il potere dell'imprenditore ai sensi degli artt. 2086 e 2104 c.c., di controllare direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica o anche attraverso personale esterno - costituito in ipotesi da dipendenti di una agenzia investigativa - l'adempimento delle prestazioni lavorative e quindi di accertare mancanze specifiche dei dipendenti già commesse o in corso di esecuzione, e ciò indipendentemente dalle modalità del controllo, che può avvenire anche occultamente senza che vi ostino né il principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei rapporti né il divieto di cui all'art. 4 della stessa legge n. 300 del 1970, riferito esclusivamente all'uso di apparecchiature per il controllo a distanza.



Pertanto senz'altro condivisibile si appalesa l'assunto di parte datoriale circa la liceità del ricorso al predetto controllo dell'attività lavorativa al fine di verificare il corretto adempimento delle prestazioni lavorative cui la stessa era tenuta e la corretta indicazione del chilometraggio percorso ai fini della successiva richiesta di rimborso. E del pari corretto si appalesa l'assunto di parte datoriale circa l'insussistenza di alcun limite temporale alla effettuazione del detto controllo che può avere pertanto luogo anche dopo un cospicuo lasso di tempo dall'inizio del rapporto lavorativo, ben potendo il datore di lavoro decidere autonomamente come e quando compiere il controllo in questione, essendo il prestatore d'opera tenuto ad operare diligentemente per tutto il corso del rapporto di lavoro medesimo. Pertanto sotto tale profilo nessuna incongruenza può ravvisarsi nei confronti del datore di lavoro



Nel trasferimento del dipendente può legittimamente prevalere la condizione di incompatibilità ambientale su quella assistenza a familiare portatore di handicap

E' legittimo – nel pubblico e nel privato – il trasferimento di un dipendente per incompatibilità ambientale anche senza il suo consenso e anche ove il medesimo assista un familiare portatore di handicap. Tale ultima condizione soggettiva non va ritenuta prevalente rispetto alla necessità di risoluzione della conflittualità nell'ambiente di lavoro. Ha così deciso la Corte di Cassazione- Sezioni Unite - nella recente sentenza 16102/2009. Nella decisione – che ha riguardato un caso di impiego pubblico – la Corte sottolinea la valenza del medesimo principio anche nel privato. Di seguito le conclusioni della sentenza:

” In conclusione, si deve affermare che, alla luce di una interpretazione dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992 orientata alla complessiva considerazione dei principi e dei valori costituzionali coinvolti, il diritto del genitore o del familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, di non essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede, mentre non può subire limitazioni in caso di mobilità connessa ad ordinarie esigenze tecnico-produttive dell'azienda, ovvero della pubblica amministrazione, non è invece attuabile ove sia accertata, in base ad una verifica rigorosa anche in sede giurisdizionale, la incompatibilità della permanenza del lavoratore nella sede di lavoro.

Alla stregua dell' enunciato principio di diritto, si rivela fondato il motivo di ricorso poiché la sentenza impugnata ha affermato la illegittimità del trasferimento della docente, pure in presenza di una accertata, gravissima situazione di incompatibilità ambientale nella sede di assegnazione. Fondato è stato ritenuto anche il altro motivo di ricorso per il quale il trasferimento non era comunque lo strumento più idoneo, in quanto la conflittualità dei rapporti personali, addebitabili alla docente, si sarebbe ripresentata in una sede diversa. Orbene, tale affermazione – hanno ritenuto i giudici - si rivela in netto contrasto con i principi di diritto sopra enunciati, secondo cui il trasferimento d'ufficio del lavoratore per incompatibilità ambientale, evitando la cessazione del rapporto di lavoro, concorre a realizzare le finalità dell'assistenza alla persona handicappata.

Nella specie, il provvedimento di trasferimento si configura come misura necessaria a contemperare i diversi interessi coinvolti - della scuola, della lavoratrice e del familiare assistito - , non essendo consentito, d'altra parte, sopperire a tale oggettiva incompatibilità con il licenziamento, che presuppone comunque l'accertamento di autonome ragioni, del tutto estranee all'oggetto della presente controversia.”

L'ulteriore danno per il ritardo nella reintegra

Il risarcimento del danno al lavoratore conseguente alla reintegra nel posto (corrispondente alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione) può essere successivamente seguito dalla richiesta dell'ulteriore danno subito per il ritardo di fatto della reintegra stessa. La Corte di Cassazione (sentenza nr. 15915/2009) ha quindi operato una netta separazione tra la tutela reale sancita dall'art. 18 della legge 300/70 ed il danno ulteriore patito dal lavoratore. si è sancito che nel regime di tutela reale “ex” art. 18 della legge n. 300 del 1970 avverso i licenziamenti illegittimi, la predeterminazione legale del danno risarcibile in favore del lavoratore (con riferimento alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione) non esclude che il lavoratore possa chiedere il risarcimento del danno ulteriore che gli sia derivato dal ritardo della reintegra, e che il giudice, in presenza della prova di tale danno ulteriore, possa liquidarlo equitativamente





Editore:

Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro
Sindacato Unitario

Via Cristoforo Colombo, 456 - 00145 Roma
Tel. 06/5415742 - Fax 06/5415565
E-mail: segreteria@anclsu.com

Direttore Responsabile:

Francesco Longobardi
Segretario Generale Nazionale Ancl



tutti i diritti riservati – riproduzione riservata

In caso di estrazione del materiale contenuto nella presente pubblicazione, citare la fonte

Agosto 2009
fine

